

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del Territorio

e

IL CAPO
del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
del Ministero della Giustizia

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante "Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari";

Visto in particolare l'articolo 23 della legge n. 52 del 1985, come sostituito dall'articolo 1, comma 278 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 secondo cui, ogni quindici giorni, i conservatori dei registri immobiliari inviano al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice della amministrazione digitale";

Ritenuta la necessità di individuare le regole tecnico-operative per l'invio telematico delle copie del registro generale d'ordine ai sensi del citato articolo 23 della legge n. 52 del 1985;

DECRETANO

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come sostituito dall'articolo 1, comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e definisce le modalità tecnico-operative della procedura di trasmissione telematica al procuratore della Repubblica di copia del registro generale d'ordine.

Articolo 2
(Decorrenza)

1. A decorrere dal 1° marzo 2009 i conservatori dei registri immobiliari inviano in modalità telematica, ogni quindici giorni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, copia del registro generale d'ordine ai sensi dell'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come sostituito dall'articolo 1, comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il documento informatico trasmesso è identificato dal codice dell'ufficio mittente riportato nell'allegato II al presente decreto, dal giorno, mese e anno di riferimento.

Articolo 3
(Modalità di trasmissione e ricezione)

1. La trasmissione del documento informatico ai sensi dell'articolo 2 è effettuata mediante posta certificata.

2. L'attestazione di ricezione è rilasciata dal sistema di posta certificata e tiene luogo di qualunque altra ricevuta attestante il regolare adempimento dell'invio del registro generale d'ordine da parte del conservatore dei registri immobiliari.

Articolo 4
(Forma e contenuto del registro generale d'ordine)

1. A decorrere dalla data indicata nell'articolo 2, comma 1, il registro generale d'ordine è stampato nel formato definito dalle specifiche tecniche contenute nell'Allegato I al presente decreto.

2. La copia del registro generale d'ordine, realizzata nel formato elettronico definito dalle specifiche tecniche contenute nell'Allegato I al presente decreto, è sottoscritta, con firma digitale, dal conservatore dei registri immobiliari o da un funzionario dallo stesso delegato.

Articolo 5

(Archiviazione a norma presso la procura competente per territorio)

1. La procura della Repubblica procede trimestralmente alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al registro generale d'ordine del trimestre precedente, secondo le modalità previste dalla deliberazione del CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11.

Articolo 6

(Procedura d'emergenza)

1. Ove, per motivi tecnici, non sia possibile trasmettere in via telematica la copia del registro generale d'ordine, il conservatore dei registri immobiliari comunica al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio l'impossibilità a procedere ed il tempo stimato per il ripristino del servizio. In tal caso, il procuratore della Repubblica può chiedere la consegna del registro generale d'ordine su supporto informatico.

Articolo 7

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 DIC. 2008

Il Direttore

dell'Agenzia del Territorio



Il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia

del Ministero della Giustizia

